

COMUNE DI NERVIANO

STATUTO

Approvato con deliberazione n. 122/C.C. del 12/12/2007

Entrato in vigore in data 20 febbraio 2008

CAPO I STATUTO

Art. 1. Autonomia e statuto

1. L'autonomia del comune è la potestà di amministrare gli interessi della propria comunità, nei limiti imposti dall'ordinamento costituzionale delle leggi generali dello Stato.
2. Le regole generali per l'esercizio della potestà autonoma sono previste da questo statuto che costituisce assieme ai regolamenti, che recano la disciplina di dettaglio delle regole generali, l'ordinamento giuridico proprio della comunità di Nerviano.
3. Ispirano la formazione dello statuto i valori di libertà, giustizia, uguaglianza, famiglia, pace, pari opportunità, promozione della cultura, rispetto dell'ambiente, solidarietà, partecipazione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio storico culturale della comunità.

CAPO II IL COMUNE

Art. 2. Il comune

1. Il comune di Nerviano rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La sede del municipio è nel capoluogo presso l'Ex Monastero degli Olivetani Piazza Manzoni n. 14.
3. Secondo il principio di sussidiarietà in quanto istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione e orienta la gestione delle risorse e l'organizzazione dei servizi tenendo conto della vocazione territoriale e aspirazione sociale.
4. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti socialmente rilevanti promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali e si avvale delle attività che possono essere idoneamente ed adeguatamente esercitate dalla loro autonoma iniziativa.

5. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali al fine di rendere armonico e più fruttuoso il processo complessivo di sviluppo.
6. Trae dalle sue origini e dalla sua storia i valori di libertà, giustizia ed uguaglianza e li pone a fondamento del continuo processo di sviluppo sociale, culturale ed economico affinché abbiano a realizzarsi sempre di più la dignità della persona, la solidarietà verso i più svantaggiati, l'attenzione verso la famiglia, la civile convivenza ed il progresso compatibile con il rispetto dell'ambiente.
7. Ritrova nella sua storia le proprie origine cristiane e riconosce S. Fermo quale proprio Patrono. Il giorno nove del mese di agosto, festività del Santo Patrono, è giorno festivo.

Art. 3. Il territorio e la popolazione

1. Il comune è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del capoluogo denominato Nerviano e delle frazioni di S. Ilario, Garbatola, Villanova, Cantone e Costa San Lorenzo.
2. Il territorio, bagnato dal fiume Olona, dal torrente Bozzente e attraversato dal Canale Villorosi, è quello oggi delimitato dalle mappe catastali intestate a Nerviano.
3. All'interno del territorio non sono consentiti, per quanto è dato dai poteri decisionali spettanti al comune, insediamenti di attività altamente nocive alla salute pubblica e all'ambiente.
4. I cittadini residenti sono titolari di tutti i diritti e doveri connessi all'appartenenza alla comunità nervianese.
5. Il comune può estendere ai propri cittadini temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero l'erogazione di forme di assistenza in caso di accertato bisogno.

Art. 4. Gonfalone e Stemma

1. Il comune di Nerviano ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. Il gonfalone è costituito da un drappo di seta bianca con bordo rosso e frange d'argento coricato dallo stemma comunale e la scritta nel centro: Comune di Nerviano.
3. Lo stemma è formato da un inquartato di azzurro e di rosso, alla croce di verde dotato di ornamenti esteriori da Comune: corona turrita soprastante e rami di alloro e di quercia avvolgenti e legati da un nastro tricolore.
4. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone.

Art. 5. Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono secondo il principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'accesso.

Art. 6. Finalità

1. Il comune consolida e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali; informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti e chiede a tutti l'adempimento dei doveri di solidarietà, per promuovere il progresso civile della propria comunità e perseguire il superamento degli squilibri sociali.
2. Il comune assicura uguaglianza di trattamento alle persone e ai gruppi nel godimento delle libertà e dei diritti, nell'accesso ai servizi e nell'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione, provenienza o condizione personale e sociale.
3. Il comune riconosce la primarietà dell'investimento per la realizzazione di strutture per l'esercizio di attività finalizzate allo sviluppo di una società che garantisca sin dalla nascita i diritti inalienabili alla vita, all'educazione, all'istruzione, alla formazione culturale in un quadro istituzionale libero e democratico.
4. Il comune favorisce la crescita culturale della popolazione, promuovendo attività ed iniziative destinate al miglioramento del livello culturale e formativo, con particolare attenzione alla tutela ed alla trasmissione dei valori che ritrova nella propria storia e nelle proprie radici.
5. Il comune riconosce e tutela i valori dello sport, promuovendo le pratiche sportive in tutte le sue forme per l'elevato valore psico-fisico e sociale delle stesse e organizza attività ricreative e del tempo libero.
6. Il comune promuove azioni per favorire pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
7. Il comune promuove a salvaguardia dell'ambiente: l'organico ed equilibrato assetto del territorio, il risparmio energetico e l'uso di energie pulite, tutela e valorizza le risorse naturali, culturali e storiche del territorio comunale e le tradizioni popolari.
8. Il comune pone in essere ogni sforzo per assicurare condizioni favorevoli allo sviluppo delle iniziative economiche private e realizza le iniziative di propria competenza per il benessere della comunità.

**CAPO III
L'ATTIVITÀ DEL COMUNE**

Sezione prima – L'AZIONE AMMINISTRATIVA**Art. 7. L'Attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa deve essere improntata alla semplificazione per essere comprensibile a tutti i cittadini con esclusione di ogni aggravio non essenziale alla legittimità dell'atto, perseguendo i fini determinati dalla legge, ispirandosi ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento.
2. È retta da criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

Art. 8. Il procedimento amministrativo

1. Il procedimento è costituito da una serie di atti e di operazioni, strutturalmente e funzionalmente collegati dall'interesse pubblico, culminanti in un provvedimento.
2. La semplificazione dei procedimenti costituisce obiettivo primario del comune.
3. Apposito regolamento stabilirà il termine entro cui ciascun tipo di procedimento dovrà concludersi.

Art. 9. La programmazione delle attività amministrative

1. L'insieme delle iniziative relative agli obiettivi annuali, preordinate per soddisfare bisogni appartenenti alla stessa categoria, realizzabili con le risorse di bilancio a ciò destinate, debbono essere programmate con piani operativi di temporalità annuale per garantire la priorità e la continuità degli interventi e l'ordinato svolgersi dei relativi procedimenti. La pubblicità dei piani dovrà essere assicurata con un sistema atto a rendere organica l'informazione alla cittadinanza allo scopo di promuoverne la partecipazione.
2. Debbono essere oggetto di presentazione alla cittadinanza, in conformità agli adempimenti previsti dalle leggi in vigore e ai regolamenti i piani d'intervento di carattere generale:
 - a) Il Piano Socio Assistenziale;
 - b) Il Piano di Diritto allo Studio;
 - c) Il Bilancio di Previsione;
 - d) Il Piano di Governo del Territorio PGT e i documenti di inquadramento.

Art. 10. L'astensione

Costituisce applicazione del principio di imparzialità l'obbligo dei titolari di pubblici uffici di astenersi dal partecipare ad atti ai quali sono interessati essi stessi o prossimi congiunti.

L'istituto dell'astensione obbligatoria applicato all'attività del comune comporta che:

- a) tutti i componenti degli organi debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di contabilità, liti o interessi di conferire impieghi ai loro parenti o affini fino al quarto grado civile o conviventi dichiarati o accertati;
- b) tutti i dipendenti che esercitano funzioni decisionali e istruttorie relativamente ad atti e procedimenti che comportano un interesse proprio o dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o conviventi dichiarati o accertati, devono astenersi dall'esercitare i loro compiti dandone comunicazione al sindaco e al direttore generale che provvedono alla loro sostituzione;
- c) sono in capo al segretario generale e al direttore generale i medesimi obblighi di astensione previsti nei commi precedenti;

- d) gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei propri parenti e affini fino al quarto grado civile o conviventi dichiarati o accertati. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti od affini fino al quarto grado civile o conviventi dichiarati o accertati;
- e) ai componenti elettivi della commissione edilizia, ove istituita con il regolamento edilizio, è vietato svolgere attività professionale in materia di edilizia ed urbanistica, in via diretta ed indiretta, finalizzata ad ottenere provvedimenti del comune.

Art. 11. La semplificazione documentale

1. La semplificazione documentale e la riduzione dei relativi costi costituisce principale obiettivo statutario.
2. Il comune favorisce l'uso della tecnologia informatica nei rapporti interni, con le altre amministrazioni pubbliche e con i privati.

Art. 12. Il principio di sussidiarietà

1. Il comune persegue i propri scopi valorizzando il contributo e la partecipazione attiva dei cittadini, delle famiglie e delle associazioni. A questo fine, per la gestione dei servizi pubblici locali, saranno privilegiate soluzioni basate su intese e convenzioni con soggetti del terzo settore. In particolare, per la gestione dei servizi rivolti ai soggetti deboli e alle categorie più disagiate, il comune favorirà soluzioni gestionali con il coinvolgimento dei soggetti del volontariato, dell'associazionismo locale e della cooperazione sociale.

Sezione seconda – I REGOLAMENTI

Art. 13. I regolamenti

1. La potestà regolamentare, attribuita al comune dall'ordinamento, risponde alle esigenze di disciplinare l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi.
2. I regolamenti costituiscono il contenuto normativo di atti fondamentali destinati a concretare attività giuridiche per la realizzazione dei fini.
3. I regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni amministrative debbono essere approvati nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento degli enti locali e secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto.
4. I regolamenti che disciplinano le entrate, anche tributarie, debbono essere approvati nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e dei relativi regolamenti di competenza statale e devono rispondere alla esigenza di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. In questi ambiti, la disciplina dell'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

5. I regolamenti che disciplinano funzioni amministrative conferite o trasferite in via definitiva dalla Regione, nonché funzioni amministrative delegate debbono essere approvati nel rispetto dei principi dell'autonomia normativa e organizzativa del comune e dei limiti stabiliti dalle leggi regionali di conferimento o delega.
6. L'esercizio della potestà regolamentare compete al consiglio comunale sia per quanto attiene alla formazione ed approvazione sia per quanto concerne la modifica e la abrogazione.
7. Sono approvati in seduta pubblica con la presenza di almeno dieci consiglieri, senza computare nel numero dei presenti il sindaco. Le deliberazioni di approvazione definiscono la data di entrata in vigore e le forme di pubblicizzazione.
8. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
9. È di competenza della giunta comunale l'approvazione, la modifica e l'abrogazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio. La relativa deliberazione di adozione definisce la data di entrata in vigore e le forme di pubblicizzazione.
10. Le disposizioni dei diversi regolamenti debbono essere tra loro coordinate secondo i criteri fissati dallo statuto al fine di realizzare i caratteri della unitarietà ed armonia dell'ordinamento autonomo comunale.

Sezione terza – MODELLI ORGANIZZATIVI DI FORME ASSOCIATIVE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 14. I servizi pubblici

1. I servizi pubblici consistono in una attività destinata a realizzare fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità.
2. Essi sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità della vita e la massima partecipazione dei cittadini e si prestano a procedure di valutazione.
3. L'esecuzione dei servizi è retta dai seguenti criteri:
 - a) garanzia di elevati livelli di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente, mediante la definizione di clausole contrattuali che obbligano gli esecutori;
 - b) totale copertura territoriale dei servizi per raggiungere anche i centri abitati isolati;
 - c) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati.
4. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici, costituendo centro di elevato interesse pubblico, non possono essere ceduti in proprietà ad altri soggetti, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 15. L'esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il comune per effettuare l'esercizio di funzioni e servizi pubblici che si prestano per la loro natura ad una gestione coordinata di livello sovracomunale può promuovere con i comuni dell'area territorialmente contigua ampie forme di collaborazione e cooperazione.

2. L'accordo sulla forma associativa deve realizzare una organizzazione semplice razionale tale da escludere aggravii di procedure, di costi e di tempi e da finalizzare gli scopi con sistemi immediatamente funzionali, rapidi ed economici.

Art. 16. Tariffe dei servizi

1. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici. La misura delle tariffe deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
2. Le tariffe sono approvate annualmente dagli organi competenti.

Sezione quarta – IL CONTROLLO INTERNO

Art. 17. Il controllo interno

1. È precipuo interesse del comune realizzare un sistema di controlli interni flessibilmente concepito rispetto a quello delineato dal legislatore.
2. L'esigenza di flessibilità organizzativa ed attuativa devono conciliarsi con il dettato dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e con l'effettiva possibilità di attuazione tenuto conto delle potenzialità dell'organico e della opportunità di ricorrere ad esperti esterni e a forme associative.
3. La tipologia del sistema dei controlli deve essenzialmente mirare ad istituire gli strumenti per:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa al fine di porre in essere atti idonei a raggiungere in modo trasparente ed ineccepibile i fini pubblici in ordine ai quali sono stati posti i poteri che vengono di volta in volta esercitati;
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale incaricato della responsabilità dei servizi;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
4. I regolamenti di organizzazione interna stabiliscono i titolari dei poteri di controllo e le modalità di esercizio di tali poteri conformemente ai seguenti principi:
 - a) ordinamento dei controlli nel rispetto della distinzione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione;
 - b) perseguimento della idoneità degli strumenti per colmare il vuoto conseguente alla eliminazione dei controlli esterni e preventivi;
 - c) allargamento del principio di legalità dalla regolarità del procedimento alla utilità del risultato per tendere, attraverso la correttezza formale e l'efficienza organizzativa, al passaggio da una amministrazione per provvedimenti ad una amministrazione per risultati, a garanzia del benessere e dello sviluppo della comunità.

CAPO IV LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 18. Principi della partecipazione

1. Il comune riconosce il diritto della persona singola o associata, delle associazioni regolarmente riconosciute e titolari di interessi collettivi, che vogliono prestarsi, senza scopo di lucro, alla soddisfazione dei bisogni della comunità.
2. Il comune rende effettivo il diritto alla partecipazione garantendo la piena e aggiornata informazione sulle proprie attività.
3. Il comune garantisce la partecipazione in modo conforme ai principi del presente statuto e alle forme disciplinate con il regolamento sulla partecipazione.

Art. 19. L'informazione

1. L'informazione sulle attività del Comune, condizione essenziale della partecipazione, è attuata con ogni mezzo e strumento idoneo che di volta in volta appare più consono ed efficace per ottenere effetti stimolanti della volontà partecipativa.
2. L'informazione è assicurata attraverso:
 - a) la diffusione di un periodico;
 - b) l'utilizzo degli strumenti informatici;
 - c) il mantenimento di rapporti permanenti con i rappresentanti delle libere associazioni e organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.
3. L'informazione sugli strumenti di pianificazione, fatte salve le procedure diverse previste dalla legge, e sui programmi annuali si esplica con la convocazione di assemblee pubbliche.

Art. 20. Diritti di partecipazione

1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti:
 - a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune;
 - b) ai cittadini di altri stati che abbiano residenza nel Comune e compiuto 18 anni;
 - c) ai cittadini che, pur residenti altrove, abbiano un rapporto continuativo e significativo con il territorio comunale.

Art. 21. Organismi di partecipazione

1. Il comune riconosce ed afferma il valore delle libere associazioni costituite da cittadini per concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di scopi sociali, culturali, ambientali, umanitari, religiosi, artistici, sportivi e del tempo libero.
2. I requisiti per il loro riconoscimento risultanti dall'atto di costituzione, che deve essere presentato unitamente allo Statuto, sono:

- a) il perseguimento di uno dei suddetti interessi generali;
 - b) l'organizzazione improntata ai principi di democraticità;
 - c) la piena autonomia dai partiti politici;
 - d) l'assenza di scopi di lucro;
 - e) l'iscrizione nei registri comunali e/o nei registri provinciali e/o regionali del volontariato.
3. Il regolamento sulla partecipazione determina le modalità, senza spese, di accesso all'iscrizione nel registro comunale degli organismi di partecipazione, di accesso ai contributi finanziari e agli altri ausili, di disciplina dei rapporti di collaborazione con l'ente e delle attività degli uffici preposti.

Art. 22. Attuazione della partecipazione

1. Il sindaco, con l'atto con cui presenta al consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzarsi nel corso del mandato, propone le attività di pubblico interesse che possono essere affidate agli organismi di partecipazione riconosciuti.
2. La giunta comunale, in sintonia con gli orientamenti del consiglio e in accordo con gli organismi di partecipazione interessati alle attività proposte, predispone un programma, i tempi e le risorse necessarie per l'attuazione della partecipazione.

Art. 23. Il consiglio comunale dei ragazzi

1. Al fine di favorire la partecipazione delle nuove generazioni si potrà istituire il consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi potrà essere consultato sui temi riguardanti gli aspetti della vita sociale relativi all'infanzia e all'adolescenza.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono oggetto di apposito regolamento.

CAPO V

L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24. Diritto di accesso

1. Tutti gli atti del comune sono pubblici.
2. Alcuni di essi sono riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata e temporanea dichiarazione del sindaco per l'opportunità o la necessità di non diffondere dati, fatti e notizie pregiudizievoli alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
3. A tutti i cittadini e alle loro formazioni sociali è consentito l'accesso regolamentato agli atti amministrativi non riservati ed il rilascio regolamentato di copie di atti e documenti con pagamenti dei soli costi di riproduzione.
4. Agli organismi di partecipazione e alle associazioni di volontariato è consentito accedere alle strutture e ai servizi comunali previa presentazione di richiesta motivata.
5. A tutti è consentito chiedere informazioni su qualsivoglia attività del comune.

6. All'attuazione delle presenti disposizioni è preposto l'ufficio relazioni con il pubblico in conformità al regolamento.
7. Un regolamento assicura il diritto di accesso e disciplina il rilascio di copie di atti.

Art. 25. Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi, secondo le disposizioni di legge.
2. Deve essere garantito e reso agevole a tutti l'accesso agli atti del procedimento in esso richiamati.

CAPO VI LA PARTECIPAZIONE E L'AZIONE POPOLARE

Art. 26. Istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare

1. Coloro i quali esercitano il diritto di cittadinanza hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al consiglio comunale o alla giunta comunale nelle materie di rispettive competenze, dirette a promuovere interventi di interesse generale.
2. L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato. È presentata in forma scritta ed indirizzata al sindaco. L'istanza o petizione, debitamente istruita dal responsabile del servizio competente provoca l'adozione di apposita deliberazione di giunta o la proposta al consiglio comunale dell'adozione degli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.
3. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto di competenza della giunta comunale o del consiglio comunale. Avanzata in forma scritta, deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto che deve essere tale da poter essere attivato dall'amministrazione.
4. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno cinquanta cittadini e le proposte da almeno cento cittadini.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate all'ufficio protocollo del comune per la consegna all'ufficio relazioni con il pubblico che provvede alla registrazione, alla trasmissione all'ufficio competente per la decisione e alla comunicazione agli interessati dei provvedimenti adottati.
6. Il regolamento determina la disciplina per l'attuazione delle presenti norme.

Art. 27. Consultazioni della popolazione

1. La consultazione della cittadinanza non può aver luogo nel corso di procedimenti elettorali provinciali e comunali.
2. La consultazione può essere effettuata d'ufficio o su richiesta dei cittadini tutte le volte che debbono avviarsi iniziative o adottarsi provvedimenti di rilevante interesse collettivo che non abbiano il carattere della ripetitività e in relazione all'oggetto può essere

estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, frazioni o ambiti determinati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.

3. La consultazione può essere effettuata mediante assemblee pubbliche dei cittadini o mediante questionari da inviarsi alle famiglie in conformità alla disciplina regolamentare.
4. I costi della consultazione sono a carico del comune.
5. Il regolamento disciplina l'attuazione della consultazione.

Art. 28. Referendum comunale

1. Possono essere indetti referendum consultivi su materie di esclusiva competenza locale purché non riguardino:
 - a) il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) i tributi e le tariffe;
 - c) lo statuto, il regolamento del consiglio, il regolamento di contabilità, il regolamento sulla disciplina dei contratti, il regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi e tutti gli atti relativi al personale comunale;
 - d) gli atti inerenti la tutela dei diritti della minoranza consiliare.
2. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali e comunali e parimenti è vietata la raccolta di firme durante la campagna elettorale di qualsiasi elezione.
3. Il referendum può essere indetto secondo le seguenti modalità:
 - a) con deliberazione consiliare a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, incluso il voto del sindaco;
 - b) con la richiesta di referendum promossa dai cittadini che deve essere accompagnata da una raccolta di firme di almeno il 2% degli iscritti nelle liste elettorali, su tale elenco deve essere indicato il quesito referendario.
4. Sulla richiesta di referendum da parte dei cittadini si esprime la commissione dei garanti con pronuncia di ammissibilità o non ammissibilità.
5. Alla dichiarata ammissibilità del quesito referendario deve far seguito un completamento della raccolta delle firme con un ulteriore 3% degli aventi diritto.
6. Le spese del procedimento referendario sono a carico del bilancio comunale.
7. Il sindaco, in presenza di pronuncia di ammissibilità, provvede alla indizione del referendum.
8. Non è approvato il quesito referendario che non consegua la maggioranza di voti validamente espressi, purché abbiano partecipato almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.
9. Nel caso di non approvazione del quesito o di infruttuoso esito per carenza partecipativa non è proponibile altro referendum sulla stessa materia se non decorrono tre anni dalla proclamazione del risultato.
10. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, il consiglio comunale assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non seguito.

11. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina la disciplina su tutto il procedimento referendario.

Art. 29. L'azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
2. Le associazioni di protezione ambientali, come previsto dalla legge, possono far valere in giudizio analoghe azioni e ricorsi.
3. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO VII IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 30. Istituzione

1. È istituito il Difensore Civico Comunale.
2. Resta in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le funzioni sino all'insediamento del successivo.
3. Al difensore civico è assegnato un ufficio all'interno della sede municipale dove esercita le sue funzioni.
4. Al difensore civico è attribuita la indennità prevista dal regolamento. Il regolamento medesimo stabilisce gli eventuali altri compensi a titolo di rimborso spese.
5. Nell'esercizio delle funzioni assume la veste di pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti della legge penale.
6. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali.
7. È vincolato al rispetto delle leggi e dei principi statutari; conforma la propria attività alle disposizioni del regolamento apposito.
8. Il comune può trovare forme associative con altri comuni per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 31. Funzioni

1. Il difensore civico è chiamato a svolgere le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività del comune. Segnalare gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e tali funzioni sono disciplinate da apposito regolamento.
2. I soggetti che non possono proporre istanze al difensore civico sono evidenziati nel regolamento.

Art. 32. Prerogative per lo svolgimento delle funzioni di tutela

1. Il difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni di tutela dei cittadini, può avvalersi della collaborazione dei responsabili dei servizi, i quali sono tenuti a prestarla senza limiti di riservatezza o segreto d'ufficio.
2. La collaborazione, espressione dei doveri d'ufficio, deve essere idonea a garantire l'attuazione di tutte le fasi del procedimento e tesa al raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. Il responsabile che impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
4. Ogni iniziativa, anche se promossa d'ufficio, deve essere periodicamente comunicata al cittadino interessato e contestualmente al sindaco, al segretario generale e al direttore generale.

Art. 33. Requisiti ed elezione

1. Il difensore civico è scelto tra persone che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze sociali o altre lauree equipollenti a quelle citate, abbiano una esperienza almeno triennale nella dirigenza pubblica o nell'esercizio di libere professioni e offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale non più tardi di giorni trenta dal termine di presentazione delle candidature che seguono apposito avviso e che sono depositate per l'esame dei singoli consiglieri con a corredo i curricula personali richiesti.
3. Il difensore civico è nominato a scrutinio segreto. In prima votazione risulta eletto il candidato che ha conseguito i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. In seconda votazione ed eventualmente nelle successive da tenersi in distinte sedute, risulta eletto colui che ha conseguito la maggioranza assoluta.
4. L'eventuale riconferma del difensore civico in carica è effettuata dallo stesso consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta si procederà a pubblicare l'apposito avviso.
5. Il difensore civico eletto entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

Art. 34. Decadenza e revoca

1. La decadenza e la revoca sono adottate dal consiglio comunale.
2. Le modalità sono disciplinate dal regolamento del difensore civico.

Art. 35. Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico provvede a produrre:

- a) relazione dettagliata al sindaco su argomenti di notevole rilievo e nei casi in cui riscontri gravi e ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici per le opportune determinazioni;
 - b) relazione annuale al consiglio comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici o aziende oggetto del suo intervento.
2. Il difensore intrattiene rapporti con la giunta comunale, le commissioni consiliari, il direttore di gestione e il segretario generale quando il direttore manchi o per ragioni attinenti alla competenza degli atti.

CAPO VIII GLI ORGANI DEL COMUNE

Sezione prima – PRINCIPI GENERALI

Art. 36. Norme generali

1. Gli organi del comune sono il consiglio, la giunta e il sindaco.
2. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da venti consiglieri, eletti dai cittadini del comune a suffragio universale. Dura in carica per un periodo di cinque anni e sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da massimo sei assessori, di cui uno con funzioni vicarie, nominati dal sindaco. Dura in carica per un periodo di cinque anni e sino alla elezione del nuovo sindaco. Gli assessori possono essere revocati nel corso del mandato dal sindaco, il quale provvede a darne motivata comunicazione al consiglio.
4. Il sindaco è eletto dai cittadini del comune a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione dei consiglieri. Dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato amministrativo è rieleggibile nelle ipotesi previste dalla legge.

Art. 37. Indirizzo politico-amministrativo e controllo – Principi e comportamento

1. Gli organi esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti fondamentali previsti dall'ordinamento e gli altri atti di previsione statutaria e regolamentare compresi concettualmente nelle funzioni suddette e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi posti.
2. Nell'esercizio delle rispettive prerogative gli organi favoriscono condizioni di pari opportunità fra uomo e donna. Il consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine relative al presidente ed al vice-presidente e promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al consiglio, dei propri

rappresentanti. Il sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della giunta e dei rappresentanti del comune attribuiti alla sua competenza.

Art. 38. Pubblicità delle spese elettorali

1. Nei giorni successivi a quello della intervenuta elezione, il sindaco e tutti gli altri candidati alla carica di sindaco e i rappresentanti delle liste presentano al segretario comunale il rendiconto delle spese sopportate da ciascuno.
2. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.
3. I rendiconti restano depositati in comune a disposizione di chiunque. Copie degli stessi sono rilasciate a richiesta.

Art. 39. Status giuridico degli amministratori

1. Per amministratore, ai fini del presente articolo, si intendono il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali.
2. Gli amministratori hanno diritto ad espletare il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse e usufruendo delle indennità e dei rimborsi spesa previsti dalla legge.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni il comportamento degli amministratori deve essere teso alla realizzazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa nonché alla realizzazione del principio della separazione dei poteri di indirizzo e controllo loro spettanti da quelli di gestione spettanti ai responsabili dei servizi.
4. Gli amministratori hanno l'obbligo giuridico del rispetto dell'istituto dell'astensione di cui all'art. 9 dello statuto e art. 78 del D.Lgs. 267/2000.
5. Le indennità di funzione spettanti al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli assessori ed i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per partecipare alle riunioni del consiglio e delle commissioni previste per legge sono determinate rispettivamente dalla giunta e dal consiglio, nel rispetto della normativa vigente.
6. Non è dato trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione.
7. Agli amministratori provvisti di indennità di funzione non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali o delle commissioni interne o esterne.
8. Il comune assicura i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
9. Qualora, con sentenza passata in giudicato, non risultino accertate responsabilità, il comune a richiesta può rimborsare l'amministratore delle spese sostenute per l'assistenza legale per procedimenti relativi a fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, quando non è altrimenti disposto dal giudice. Nei procedimenti penali la rimborsabilità delle spese legali è dovuta solo in caso di assoluzione con formula piena.
10. Il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i rappresentanti nominati nei consigli d'amministrazione degli enti rendono pubblici i propri redditi nelle modalità determinate dal regolamento.

Sezione seconda – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 40. Funzionamento

1. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. La disciplina relativa al funzionamento del consiglio è prevista dal relativo regolamento.
3. Le disposizioni regolamentari si ispirano ai principi stabiliti dallo statuto.

Art. 41. Prima seduta

1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto successivo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
5. Qualora la prima seduta del consiglio non possa avere luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza avere provveduto alla nomina del presidente, il consiglio sarà riconvocato dal sindaco e si riunirà entro il decimo giorno successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.
6. La seduta è valida con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, senza computare la presenza del sindaco.
7. Il consiglio comunale nella sua prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve procedere alla:
 - a) verifica delle eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità - convalida dei consiglieri eletti e del sindaco - surroga dei consiglieri eletti eventualmente non convalidati;
 - b) giuramento del sindaco eletto;
 - c) elezione del presidente del consiglio comunale;
 - d) elezione del vice presidente;
 - e) comunicazione dei componenti della giunta e della nomina del vice sindaco;
 - f) elezione della commissione elettorale.
8. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri neo eletti delle cui cause ostative si discute.

Art. 42. Presidenza del consiglio

1. È istituito l'ufficio di presidente del consiglio.
2. Il presidente è scelto tra i consiglieri in carica ed eletto con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti o il più anziano d'età in caso di parità.
3. Rimane in carica per una durata pari a quella del consiglio che lo ha eletto e rappresenta l'organo nel suo complesso nelle manifestazioni ufficiali.
4. È garante del rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo pubblico - amministrativo ed assicura, facendo ricorso agli strumenti e modalità del presente statuto, la partecipazione del consiglio all'attuazione del programma di mandato del sindaco; presiede le adunanze e in generale cura l'ordinato svolgimento del dibattito, l'imparzialità degli interventi, l'attuazione regolare delle fasi di approvazione degli atti, l'ordine pubblico all'interno della sala delle adunanze.
5. Per esercitare le funzioni vicarie del presidente, in caso di assenza o impedimento, il consiglio elegge, nel suo seno, il vice-presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età in caso di parità.
6. Il presidente e il vice-presidente possono essere revocati per gravi violazioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti e per ripetute violazioni della imparzialità nella conduzione dei lavori consiliari. La richiesta di revoca, documentata, può essere avanzata dal sindaco o da un terzo dei consiglieri. Il consiglio vota a scrutinio palese e la revoca è approvata se votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. La presidenza del consiglio, nel caso di assenza contemporanea del presidente e del vice-presidente, spetta al consigliere anziano o al consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto successivo, con gli stessi poteri del presidente.

Art. 43. Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato, con libertà di opinione e voto.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei soli casi specificatamente indicati dalla legge. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutti gli atti e provvedimenti di competenza del consiglio. Tale diritto può estrinsecarsi attraverso la formulazione di nuove proposte o emendamenti. Il presidente, acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ove necessari, inserisce nel primo consiglio comunale utile le proposte di deliberazione di ciascun consigliere. Qualora la proposta di deliberazione sia sottoscritta da almeno un

quinto dei consiglieri, il presidente è tenuto a riunire il consiglio non oltre il ventesimo giorno dalla sua presentazione.

5. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. I consiglieri hanno potere di istanza, proposta e petizione nei confronti del sindaco, del consiglio comunale e della giunta comunale. L'attività dei consiglieri che si estrinseca con gli strumenti di cui al presente comma rientra nell'esercizio del mandato per fini conoscitivi, valutativi, propositivi e di controllo. Il regolamento disciplina l'esercizio di tale diritto.
6. I consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono in ordine ai provvedimenti deliberati. Nessuna responsabilità può imputarsi a carico dei consiglieri che abbiano manifestato il loro dissenso attraverso il voto contrario motivato.
7. I consiglieri, quando delegati dal sindaco, hanno facoltà, per l'esercizio della delega, di accedere e ottenere la collaborazione degli uffici e del personale senza autorizzazione alcuna. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della giunta comunale per relazionare sulle materie delegate.

Art. 44. Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali svolgono la propria attività nell'ambito dei gruppi, anche se appartenenti a liste diverse.
2. È consentita la costituzione di un gruppo con un solo consigliere.

Art. 45. Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri cessano dalla carica per una delle seguenti cause:
 - a) cessazione del mandato;
 - b) decadenza;
 - c) dimissioni;
 - d) decesso.
2. I consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi o sino alla notificazione del decreto di scioglimento del consiglio quando con esso si procede alla nomina di uno o più commissari per la temporanea amministrazione del comune.
3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nei seguenti casi:
 - a) assenza non giustificata e continuata nelle due sessioni ordinarie dell'anno o in tre sedute consecutive;
 - b) sopravvenuta incompatibilità o ineleggibilità;
 - c) impedimento o incapacità fisica sopravvenuti.

La procedura di decadenza dalla carica per assenza è prevista dal regolamento. La procedura di decadenza dalla carica per sopravvenute incompatibilità e/o ineleggibilità è quella prevista dall'art. 69 del D.Lgs. 267/2000, integrata con norme di dettaglio dal regolamento.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente

devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 46. Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per una delle cause di cessazione previste sotto le lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo precedente (decadenza, dimissioni, decesso) è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Il consiglio procede all'adozione della deliberazione di surroga dei consiglieri nel termine perentorio di giorni dieci, decorrenti:
 - a) dalla data di notificazione al consigliere della deliberazione consiliare che pronuncia la sua decadenza;
 - b) dalla data di assunzione al protocollo delle dimissioni;
 - c) dalla data del decesso.
3. Quando le dimissioni rassegnate nella medesima giornata concernono più consiglieri, il consiglio adotta separate deliberazioni di surroga seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.
5. La deliberazione di surroga esplica immediatamente i suoi effetti ed il consigliere neo-eletto ha titolo a partecipare ai lavori consiliari che seguono l'attribuzione della carica.
6. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 47. Conferenza permanente dei capigruppo

1. Nella seduta successiva alla prima, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, rendono noto al presidente e al consiglio il nominativo del consigliere eletto da ciascuno di essi presidente del gruppo.
2. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la commissione denominata "conferenza permanente dei capigruppo" nell'ambito della quale ciascun capogruppo, per le decisioni ed i pareri che eventualmente comportino votazione, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei consiglieri componenti il suo gruppo.
3. Il presidente del consiglio coordina i lavori della commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente statuto e dal regolamento che ne prevede l'organizzazione, il funzionamento e la pubblicità delle sedute.
4. È prerogativa esclusiva della conferenza lo studio delle proposte di adeguamento e modifiche statutarie e quelle del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5. Nell'esercizio di tali funzioni, volendo ed occorrendo, può partecipare il sindaco, senza diritto di voto.
6. I poteri del presidente del consiglio nell'ambito della conferenza rispondono ad esigenze organizzative, di funzionamento e coordinamento.

Art. 48. Attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali.
2. L'attività dell'indirizzo politico-amministrativo è esercitata con l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e di risoluzioni, ordini del giorno e direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.
3. L'attività di controllo è esercitata con l'esame dei risultati delle relazioni dell'organo esecutivo sullo stato di attuazione dei programmi, del difensore civico sull'imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa, del servizio finanziario sui fenomeni perturbatori degli equilibri di bilancio e dell'organo di revisione sui risultati della gestione.
4. In particolare al consiglio compete:
 - a) approvare gli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000. Gli atti fondamentali contengono l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare e non possono comprendere determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio. Non possono decidere sulle materie che rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e dei responsabili di servizio, disciplinati con riferimento a questi ultimi nel regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) apportare le necessarie modifiche agli atti programmatici, suggeriti dal sindaco o dall'organo esecutivo, per il miglior perseguimento degli interessi pubblici;
 - d) sollevare responsabilità nei confronti di chi ha posto in essere atti in violazione degli atti fondamentali, di indirizzo vero e proprio e delle direttive formulate;
 - e) svolgere ogni altra competenza prevista da leggi dello Stato e della Regione.
5. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ove occorra.

Art. 49. Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale nella seduta successiva alla prima costituisce almeno tre commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive. Ciascuna commissione

dovrà essere composta da un numero di consiglieri proporzionale alla consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.

2. Il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
3. Alle commissioni vengono obbligatoriamente e preventivamente sottoposte le più importanti questioni di competenza del consiglio comunale per l'espressione di pareri, in tempo utile per il loro deposito agli atti del consiglio comunale (bilancio, P.G.T., piano socio assistenziale, piano di diritto allo studio, piani integrati di intervento, regolamenti di competenza del consiglio comunale).
4. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni possono effettuare indagini con scopi conoscitivi, al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utili all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
6. Le riunioni delle commissioni sono aperte alla partecipazione del pubblico, con possibilità di intervento quando il presidente di commissione lo autorizza.
7. Spetta al presidente della commissione disporre che la seduta sia preclusa al pubblico per motivi di tutela dei diritti alla riservatezza e alla onorabilità delle persone e per motivi di ordine pubblico.
8. Le modalità di nomina, le norme di composizione, di funzionamento delle commissioni permanenti nonché delle materie di competenza sono stabilite dal regolamento del consiglio.

Art. 50. Commissioni speciali

1. Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, anche con la partecipazione di non consiglieri, nella qualità di esperti o utenti, può istituire:
 - a) commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive sull'attività dell'amministrazione per riferire al consiglio comunale fatti ritenuti di particolare interesse per il raggiungimento di obiettivi preminenti;
 - b) commissioni d'inchiesta alle quali i titolari degli uffici del comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie;
 - c) la commissione mensa permanente ai fini di vigilare sul buon funzionamento della mensa scolastica, sulla qualità dei cibi e sull'efficienza del servizio, nonché per esprimere i pareri ed indirizzi sulla gestione e programmazione;
 - d) commissioni di studio e di lavoro con l'intento di contribuire alla formazione di piani e programmi di rilevanza straordinaria coadiuvate da funzionari muniti di specifica competenza.
2. Il sindaco, la giunta comunale, il presidente del consiglio od un terzo dei consiglieri possono avanzare proposta al consiglio comunale, motivandola, per l'istituzione delle commissioni di cui ai punti a) e b). La proposta dovrà contenere i motivi, che devono essere sufficienti ed adeguati in relazione allo scopo dell'indagine. La deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali, nonché la pubblicità delle sedute.

Art. 51. Consulte

1. Il consiglio comunale può avvalersi di consulte di settore su tematiche specifiche: giovani, cultura, solidarietà sociale, ecologia o altre e anche di consulte di quartiere e/o di frazione, con l'apporto dell'associazionismo, secondo apposito regolamento.

Art. 52. Commissioni di controllo e garanzia

1. Il consiglio comunale può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.
2. I poteri ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 53. Funzioni politico-amministrative del consiglio

1. Il consiglio comunale esercita attività di indirizzo politico-amministrativo con:
 - a) la partecipazione alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco;
 - b) l'approvazione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del sindaco degli orari delle attività, tenuto conto delle richieste eventualmente pervenute;
 - c) l'approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - d) la definizione dei compiti degli organismi di partecipazione;
 - e) l'espressione di orientamenti attraverso l'approvazione di ordini del giorno e mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal comune;
 - f) la valutazione dell'esito dei referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione;
 - g) la determinazione dei criteri generali per l'approvazione da parte della giunta comunale del regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) l'approvazione dello statuto e dei regolamenti;
 - i) l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
 - j) l'approvazione del piano triennale dei lavori e delle opere pubbliche;
 - k) l'approvazione degli atti di pianificazione previste dalla legge.

Art. 54. Esercizio dell'attività di controllo

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo sull'attività comunale con:
 - a) la verifica dello stato di attuazione da parte del sindaco e degli assessori delle scelte effettuate con le linee programmatiche generali;

- b) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relativa allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con il bilancio ed il P.E.G.;
- c) la verifica della realizzazione dei lavori e opere pubbliche inseriti nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
- d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
- e) l'esame della relazione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti;
- f) l'esame della relazione del responsabile del servizio finanziario sugli equilibri di bilancio e sul formarsi di eventuali debiti fuori bilancio.

Sezione terza – IL SINDACO

Art. 55. Ruolo, giuramento, distintivo

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
2. Il sindaco neo-eletto presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la Costituzione Italiana.
3. Il sindaco è:
 - a) organo responsabile dell'amministrazione del comune;
 - b) autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - c) ufficiale di governo per le attribuzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) rappresentante legale del comune.
4. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 56. Funzioni

- In qualità di organo responsabile dell'amministrazione, il sindaco:
 - a) svolge le funzioni di competenza del comune che gli sono attribuite direttamente dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti o attribuite e delegate dalla Regione;
 - b) esercita tali funzioni promuovendo il miglior livello di collaborazione tra organi e tra organi e responsabili della gestione talché le attività, nel rispetto delle competenze e delle funzioni appartenenti a ciascuno di essi, siano poste in essere conformemente ai principi e criteri che reggono l'attività amministrativa al raggiungimento dei fini stabiliti nel programma amministrativo;
 - c) valorizza e promuove la partecipazione popolare;
 - d) promuove ogni utile innovazione dell'organizzazione di governo e di gestione del comune;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti ricorrendo quando necessari al conferimento di deleghe agli assessori, limitate a specifici settori di attività;

- f) risponde, o per sua delega l'assessore competente per materia, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri nel termine previsto dal regolamento fornendo informazioni, spiegazioni, dati, documenti ed ogni altro chiarimento richiesto;
 - g) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio ed entro quarantacinque giorni, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni applicando condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;
 - h) definisce e coordina, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi e uffici pubblici secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, tenendo conto delle richieste delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e rappresentativi dei consumatori, degli utenti e delle associazioni ed organismi di partecipazione rappresentativi delle categorie interessate;
 - i) definisce gli incarichi dei responsabili dei servizi ed assegna loro il trattamento economico in conformità ai contratti collettivi nazionali vigenti differenziando la retribuzione di posizione sulla base dei criteri oggettivi regolamentati;
 - j) è membro di diritto delle assemblee dei consorzi per la gestione associata dei servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle assemblee, con tutti i suoi poteri, un assessore o un consigliere comunale;
 - k) fa parte della conferenza dei sindaci preposta al servizio sanitario nazionale, curando di attuare nell'interesse della comunità tutte le iniziative, attività ed interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica attraverso la migliore modalità di effettuazione dei servizi ed il funzionamento dei presidi sanitari e coordinando le prestazioni sociali a carattere sanitario o competenza comunale in linea col programma annuale dei servizi sociali.
- In qualità di autorità locale il sindaco esercita le funzioni nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare:
 - a) nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati a porre in essere le misure necessarie per la tutela della salute pubblica. Quando l'emergenza presenta caratteri tali da interessare più territori comunali, il sindaco adotta le ordinanze nelle more dell'intervento dello Stato o della Regione secondo la previsione del 5° comma dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
 - b) nel caso di eventi calamitosi al fine di tutelare la integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni, il sindaco pianifica l'emergenza in ambito territoriale assicurando la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e provvedendo alla emanazione dei provvedimenti per l'esecuzione immediata degli interventi necessari dandone, al contempo, comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Regione. In tale veste il sindaco si avvale della struttura di protezione civile istituita con il piano comunale di emergenza. Il sindaco qualora ravvisi l'insufficienza della struttura comunale in relazione alla portata dell'evento calamitoso chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture;
 - c) delega, quando opportuno, temporaneamente, alcuno dei consiglieri a trattare, definire, compiere istruttorie su determinate materie o attività;

- d) assume ogni utile iniziativa mirata a sviluppare nella popolazione una base culturale diretta ad avvicinare la cittadinanza ai temi della sicurezza e della protezione civile portandola a conoscenza dei particolari rischi che investono il territorio e le misure di sicurezza da adottare e disponendo, con l'aiuto delle associazioni, possibilmente, periodiche esercitazioni che coinvolgano, se non altri, le scolaresche e le fasce giovanili della popolazione.
- In qualità di ufficiale di governo, il sindaco:
 - a) sovrintende ai servizi e alle funzioni di competenza statale di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
 - b) adotta, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, ordinanze contingibili ed urgenti, ampiamente motivate e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili;
 - c) adotta, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, i necessari provvedimenti per la modifica degli orari delle attività nei casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico ed acustico;
 - d) partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del comune.
 - In qualità di rappresentante legale dell'ente, promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferire alla giunta nella prima seduta utile, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; provvede con propria ordinanza, sotto la sua responsabilità, e salvo modifica della giunta, alla costituzione in giudizio del comune, nel caso di azioni giudiziarie che abbiano carattere di urgenza, ferma restando la competenza propria a provvedere alla difesa giudiziaria del comune nel caso di azioni possessorie e cautelari; rappresenta il comune in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per le controversie di carattere tributario può delegare l'assessore competente, il funzionario responsabile del servizio tributi o il responsabile d'imposta.

Art. 57. Programma amministrativo del sindaco

1. Il sindaco, sentita la giunta, elabora il programma amministrativo avendo cura di inserirvi le azioni ed i progetti da porre in essere nel corso del suo mandato finalizzati a soddisfare esigenze e bisogni della comunità.
2. Il programma elaborato deve prevedere le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle formazioni sociali riconosciute in adempimento del relativo articolo dello statuto.
3. Il programma viene rimesso al presidente del consiglio che lo inserisce tra gli argomenti da trattare nella prima seduta o successiva alla prima. Il consiglio comunale ha titolo di esprimere proposte, contributi ed osservazioni che se ritenuti utili dal sindaco vengono inseriti nel programma proposto.
4. Il sindaco, nel corso del suo mandato, può proporre al consiglio comunale modifiche al programma ove ne ravvisi la necessità di adeguamento in corrispondenza di sopravvenute esigenze o di valutazioni consiliari concretamente poste.

Art. 58. Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. Il consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un commissario.

Sezione quarta – LA GIUNTA COMUNALE**Art. 59. Funzionamento**

1. È presieduta dal sindaco o in caso di assenza o impedimento dal vice-sindaco.
2. Collabora con il sindaco nel governo del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali.
3. Opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
5. La giunta è convocata dal sindaco che fissa gli oggetti dell'ordine del giorno della seduta.
6. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
7. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
8. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
9. Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata del parere tecnico e contabile, qualora comporti un impegno di spesa o una diminuzione di entrata. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
10. Gli atti di indirizzo di giunta non necessitano dei predetti pareri.
11. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della giunta.

Art. 60. Nomina del vice-sindaco e degli assessori

1. Il sindaco nomina il vice-sindaco che espleta funzioni vicarie generali e gli assessori prima dell'insediamento del consiglio comunale.
2. Il vice-sindaco e gli assessori possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il sindaco favorisce condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nella composizione della giunta.
4. L'accettazione della nomina a vice-sindaco e ad assessore comporta la cessazione automatica dalla carica di consigliere comunale.

5. L'anzianità degli assessori viene individuata dal sindaco.
6. Il vice-sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000.
7. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, le funzioni sono assunte dal vice-sindaco fino a nuove elezioni anticipate. Nel periodo di concreto esercizio dei poteri sostitutivi al vice-sindaco compete una indennità di funzione di importo pari a quella del sindaco.
8. Quando il vice-sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano risultante dalla graduatoria stabilita dal sindaco.
9. È nulla per legge la nomina di vice-sindaco ed assessori che si trovino nella condizione di cui all'art. 58 del D.Lgs. 267/2000, se non sia intervenuta la riabilitazione.
10. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e discendenti diretti e gli altri parenti in linea retta e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

Art. 61. Attribuzioni e doveri degli assessori - Divieti

1. Gli assessori esercitano le funzioni di governo relative alle materie loro attribuite dal sindaco, indirizzando il responsabile del servizio per l'attuazione degli obiettivi e controllando i risultati della gestione.
2. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio, con facoltà di intervento e presentazione di emendamenti nelle materie loro attribuite, senza diritto di voto sulle deliberazioni consiliari.
3. Quando delegati dal sindaco, rispondono alle interrogazioni con risposta scritta e alle istanze di sindacato ispettivo dei consiglieri ed esercitano ogni altra funzione che non rientri nelle materie ad essi attribuite col provvedimento di nomina.
4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
5. I componenti della giunta comunale competenti in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica all'interno del territorio comunale.
6. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
7. Non possono compiere atti di gestione.

Art. 62. Revoca degli assessori

1. Il sindaco procede alla revoca degli assessori nei casi seguenti:
 - a) sopravvenienza di una delle cause ostative di cui all'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, comma terzo;
 - b) conoscenza, dopo la nomina, dell'infrazione di una pena per una delle succitate cause senza seguito di riabilitazione.
2. Il sindaco può procedere alla revoca degli assessori nei casi seguenti:
 - a) realizzazione di divieti di cui all'articolo precedente;

- b) insufficiente giudizio sull'attività operativa tale da incrinare il rapporto fiduciario;
- c) esigenze di carattere strettamente politico nel senso che la condotta tenuta non è in linea con il programma e gli indirizzi espressi dalla maggioranza consiliare.

Art. 63. Competenze della giunta comunale

1. In generale la giunta comunale:

- a) esercita tutte le attività e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco e dei responsabili di servizio;
- b) collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo riferendone annualmente al consiglio con relazione da presentarsi nella seduta avente all'ordine del giorno il conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva e d'impulso spetta alla giunta proporre al consiglio comunale:

- a) gli schemi del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione;
- b) gli schemi dei regolamenti;
- c) le convenzioni con altri comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
- d) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- e) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari non previsti in bilancio;
- f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

3. In particolare alla giunta comunale compete:

- a) esprimere parere in merito alla nomina e alla revoca del direttore generale;
- b) adottare il regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- c) approvare il programma triennale delle assunzioni e relative modifiche;
- d) individuare all'interno della dotazione organica le risorse umane da destinare ai servizi e proporre al sindaco la ripartizione fra gli uffici del personale di livello apicale;
- e) approvare prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, il piano esecutivo di gestione fissando gli obiettivi, individuando i centri di responsabilità e assegnando le risorse disponibili per il raggiungimento dei risultati programmati;
- f) approvare la relazione illustrativa al rendiconto dell'esercizio finanziario precedente;
- g) approvare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate;

- h) effettuare prelevamenti dal fondo di riserva di cassa dandone, delle relative deliberazioni, comunicazione al consiglio comunale;
- i) approvare i progetti dei LL.PP. nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva;
- j) approvare lo schema del programma triennale e l'elenco annuale dei LL.PP.;
- k) autorizzare il sindaco a resistere in giudizio nell'interesse del comune in tutte le vertenze innanzi agli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il comune è parte ricorrente o resistente;
- l) approvare le convenzioni che non sono riservate dalla legge alla competenza consiliare.

CAPO IX L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Sezione prima – L'ORGANIZZAZIONE

Art. 64. Principi

1. L'organizzazione degli uffici, dei servizi e del lavoro deve assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Gli uffici, i servizi ed il lavoro, nel loro complesso, debbono essere ordinati ed attuati secondo sistemi di flessibilità che assicurino costantemente la rispondenza agli indirizzi generali di governo, ai programmi fissati dal consiglio comunale, ai piani operativi dell'organo esecutivo, alle direttive impartite dal sindaco e alle conformi disposizioni del direttore di gestione o del segretario in assenza di nomina del direttore e rispondano alle necessità di relazionare con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate alle esigenze della cittadinanza.
3. L'organizzazione del lavoro deve essere fatta per progetti, obiettivi e programmi.
4. La struttura è organizzata e opera sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando l'azione amministrativa ed i servizi offerti alle stesse, tramite verifica della rispondenza delle azioni ai bisogni e all'economicità.
5. L'attività gestionale dell'ente rispetta il principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione fra uffici.
6. Il principio dell'universalità del bilancio è esteso a tutte le risorse umane professionali e strumentali dell'Ente.
7. Le risorse umane concorrono insieme e globalmente alla realizzazione dei fini del Comune.
8. Nella scelta dei responsabili di servizio o di obiettivo la capacità dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi e l'interesse possono essere tenuti in considerazione anche in posizione di preminenza sulla posizione gerarchica.
9. Il lavoro di squadra deve assumere una posizione di privilegio nell'attività amministrativa.

10. Il controllo di gestione consiste nel confronto fra programmi e risultati da effettuarsi non in maniera meccanica ma affidando le responsabilità valutative a soggetti capaci e responsabili, al fine di far risultare premiati i risultati e non le posizioni.

Art. 65. Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree funzionali la cui ripartizione e suddivisione in servizi e/o centri di responsabilità è stabilita dal Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 66. Servizi

1. L'azione del comune si estrinseca mediante servizi che operano all'interno delle aree e che sono funzionali agli scopi istituzionali.
2. Ciascun servizio si avvale di un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile.
3. A ciascun servizio è destinata annualmente una dotazione finanziaria, nell'ambito degli interventi stabiliti col bilancio di previsione.
4. L'affidamento delle risorse finanziarie è effettuato dalla giunta comunale con propria deliberazione che definisce il piano esecutivo di gestione.
5. A ciascun servizio corrisponde un "centro di responsabilità" per la gestione delle risorse assegnate.
6. L'istituzione di nuovi servizi può essere stabilita in qualsiasi momento per adeguare l'azione ai compiti di carattere istituzionale o agli obiettivi stabiliti, sentita la conferenza dei responsabili di servizio e informate le rappresentanze dei sindacati unitari.

Art. 67. Uffici

1. Gli uffici del Comune sono commisurati alle effettive esigenze di servizio e la costituzione di nuovi uffici può essere stabilita in qualsiasi momento per l'esigenza di adeguare la struttura ai compiti di carattere istituzionale o agli obiettivi stabiliti.
2. Gli uffici comunali sono strutturati ed attrezzati nel rispetto dei criteri previsti dalla legge in materia di sicurezza dei posti di lavoro e funzionalità consona ai fini della produttività.
3. La dotazione degli uffici comprende modelli e sistemi informativi idonei ad assicurare la trasparenza e la rapidità dei procedimenti nonché adeguati ad effettuare immediati collegamenti interni e, possibilmente, a realizzare interconnessioni con altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della riservatezza e segretezza di legge.
4. Gli uffici, in via generale, sono articolati per funzioni omogenee con i caratteri della flessibilità del loro impiego in relazione ad esigenze non programmabili.

Sezione seconda – L'APPARATO DI VERTICE**Art. 68. Il segretario generale**

1. Il segretario generale esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre a quelle affidate dal sindaco.
2. È nominato, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 267/2000, dal sindaco da cui dipende funzionalmente e la durata della sua carica corrisponde a quella del mandato amministrativo del sindaco, salvo la minor durata, in caso di revoca.
3. Il servizio di segreteria comunale può essere esercitato in forma associata.
4. È responsabile in generale della correttezza dell'azione amministrativa del comune.
5. È titolare delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa degli atti del comune.
6. Assicura, attraverso l'attività di collaborazione ed assistenza, la conformità dell'azione ai principi posti dallo statuto per il raggiungimento degli scopi prefissati nel programma amministrativo del sindaco.
7. Può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune.
8. Il segretario generale può essere nominato Direttore Generale dal Sindaco ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 69. Il vice segretario

1. Il vice segretario svolge funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva o lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Oltre ai compiti succitati, sono comunque attribuiti quelli di direzione e titolarità di uno o più servizi.
3. È individuato dal Sindaco con proprio provvedimento, d'intesa con il Segretario Comunale, tra i responsabili dei servizi.
4. La durata della carica è determinata con il provvedimento di nomina, ferma restando la salvaguardia della posizione di chi riveste il ruolo di vice segretario a seguito di esperimento di apposito concorso.

Art. 70. Il direttore generale

1. Il direttore generale svolge le funzioni di coordinamento dei processi di attuazione del programma politico amministrativo, guidando l'organizzazione interna e orientando gli interventi verso l'obiettivo di incrementare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.
2. Il direttore generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, previa deliberazione della giunta comunale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi che precisa anche i requisiti richiesti per la nomina.

3. La durata della carica non può essere superiore alla durata del mandato amministrativo del sindaco.
4. Il rapporto è instaurato con specifico contratto e sono causa di risoluzione anticipata gli istituti della revoca, decadenza e dimissioni.
5. Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune, secondo le direttive impartite dal sindaco.
6. Sovrintende alla attività di gestione del comune.
7. Esercita poteri di supremazia funzionale nei confronti dei responsabili di servizio ed in generale del personale comunale, ad eccezione del segretario comunale.
8. Coordina l'attività dei responsabili dei servizi con facoltà di impartire ogni direttiva ritenuta necessaria ed opportuna.
9. Attua ogni misura finalizzata al perseguimento di livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità.
10. Predispone annualmente proposta del piano degli obiettivi, in conformità al programma dell'amministrazione e sincronizzato coi tempi del procedimento di formazione del bilancio.
11. Predispone la proposta del piano esecutivo di gestione.
12. Redige, ai fini del controllo di gestione e con la temporalità prevista nel regolamento di contabilità, relazioni sullo stato della gestione.
13. Collabora costantemente col sindaco, con le commissioni consiliari, col consiglio e con la giunta mediante le forme ritenute più opportune dai detti organi (scritta, verbale, partecipazione riunioni, audizioni).
14. Promuove iniziative per il miglioramento dell'assetto organizzativo, suggerendo tecniche e metodologie del lavoro, modifiche alle dotazioni tecnologiche delle attrezzature e criteri di realizzazione complessiva delle strutture.
15. Ha l'obbligo dell'osservanza di tutti i doveri, nessuno escluso, che sono posti per il segretario e gli altri dipendenti del comune.
16. Non può interferire con l'attività propria degli organi comunali né con quelli del segretario generale.
17. Condivide con i responsabili dei servizi responsabilità degli scostamenti di gestione e del suo risultato negativo in rapporto agli obiettivi programmati.
18. È sottoposto, al pari degli amministratori, del segretario e del personale degli enti locali, alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità.

Art. 71. I responsabili dei servizi/dirigenti

1. Sono responsabili dei servizi i dirigenti o i dipendenti incaricati dal sindaco appartenenti almeno alla categoria D.
2. Il sindaco può attribuire la responsabilità di cui sopra con incarichi a tempo determinato con contratti perfezionati ai sensi dell'art. 110 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000.
3. Nel caso di vacanza, assenza od impedimento dei responsabili, le funzioni vengono esercitate come stabilito dal regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. La giunta comunale, in sede in definizione degli obiettivi e dell'assegnazione delle risorse, individua nominativamente i responsabili a cui fa capo la gestione dei servizi per il raggiungimento degli scopi prefissati.
5. I responsabili dei servizi esercitano i poteri inerenti l'attribuzione di tutte le funzioni di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico del comune.
6. Adottano ed attuano gli atti di gestione rientranti nella sfera di competenza propria delle funzioni a cui sono preposti, attenendosi alle decisioni dell'organo di amministrazione, alle direttive impartite dal sindaco e alle linee guida del direttore di gestione.
7. Svolgono, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, le funzioni relative alle attribuzioni di poteri previste dalla legge e dallo statuto.
8. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
9. Sono obbligati a svolgere ogni altro compito previsto dai regolamenti e dai contratti collettivi di comparto, ascrivibile al ruolo di responsabile di servizio.
10. Sono obbligati al rispetto dei principi di coordinazione e coadiuvazione tra loro, con gli amministratori, con il segretario ed il direttore in vista della finalizzazione delle attività.
11. Sono tenuti a presenziare alle riunioni degli organi collegiali, quando richiesto.
12. Sono obbligati a partecipare alle conferenze di servizio interne ed esterne.
13. Il comune provvede a garantire la copertura assicurativa per i responsabili della gestione.

Art. 72. Contratti a termine di diritto pubblico o privato

1. Per la copertura di posti in organico scoperti di responsabile degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione il Comune può provvedere mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
2. La Giunta Comunale, con le forme e le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre provvedere, fuori dalla dotazione organica, all'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui non siano presenti analoghe professionalità interne e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Il numero di contratti a tempo determinato di cui al presente comma non possono superare il 5 per cento della dotazione organica della dirigenza e comunque per almeno una unità.
3. I contratti a termine non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco e sono rinnovabili una sola volta.

Sezione terza – L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE**Art. 73. Principi**

1. Il comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Il comune individua criteri di impiego flessibile per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, anche a rotazione, al fine di attivare azioni positive a tutela della maternità e per quelli impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11.08.1991, n. 266, purché i criteri medesimi non rechino pregiudizio all'organizzazione del lavoro degli uffici.

Art. 74. Dotazione organica

1. La dotazione organica del comune definisce complessivamente il fabbisogno di risorse umane dell'amministrazione.
2. È gestita sulla base delle esigenze delle politiche dell'amministrazione e delle scelte organizzative, nel rispetto della professionalità secondo i criteri definiti dal Regolamento sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. È connotata dal principio della flessibilità che favorisce l'attuazione della facoltà di auto-organizzazione, espressione dei poteri di autonomia e domanda ai responsabili dei servizi le varie possibilità di far fronte alle esigenze di natura organizzativa-amministrativa.
4. Compatibilmente con le risorse di bilancio il comune potrà istituire la dirigenza al fine di ottimizzare la gestione organizzativa dell'ente.

Art. 75. Regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi deve conformarsi alle norme fondamentali dello statuto e tenere conto, nelle materie soggette a riserva di legge, della contrattazione collettiva nazionale per evitarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. È approvato dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, vincolati all'osservanza della autonomia, funzionalità ed economicità della gestione ed informati ai principi di professionalità, responsabilità e flessibilità.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto dei principi dell'art. 35 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
 - b) la possibilità di utilizzare personale a tempo pieno e parziale sulla base dei carichi funzionali e nell'ambito dei limiti di spesa consentita dalla legislazione, per il conseguimento dei fini e degli obiettivi dell'azione amministrativa. La dotazione prevede, ove necessario, unità di staff non direttamente erogatrice di servizi, ma in posizione di supporto alle attività di programmazione e di concreta erogazione dei servizi stessi;
 - c) i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno

del comune, contratti a tempo determinato ricadenti nelle fattispecie previste dalla legislazione vigente;

- d) le attribuzioni dei responsabili dei servizi, le loro modalità di attuazione e le responsabilità;
- e) i limiti, i criteri e le modalità dei trasferimenti d'ufficio o su domanda all'interno e dell'attivazione della mobilità esterna;
- f) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni;
- g) i limiti, i criteri e le modalità di esercizio della potestà dei responsabili dei servizi di impiego flessibile del personale;
- h) i criteri di nomina e di revoca del direttore generale e le responsabilità;
- i) i criteri delle attribuzioni di funzioni al segretario generale oltre a quelli individuati dalla legge;
- j) i criteri di nomina e le attribuzioni del vice-segretario generale;
- k) i limiti, le esclusioni e le modalità di trasformazione dei rapporti individuali a tempo pieno in rapporti a tempo parziale;
- l) i contratti individuali a tempo determinato per le assunzioni straordinarie o in sostituzione del personale;
- m) l'istituzione di unità di progetto per il raggiungimento di obiettivi determinati che possono coinvolgere più uffici e dipendenti appartenenti a diversi settori di attività;
- n) i processi di riconversione ed i processi di riqualificazione del personale, attraverso concorsi interni o appositi percorsi formativi;
- o) la formazione e l'aggiornamento del personale;
- p) l'autorizzazione per incarichi esterni all'amministrazione.

CAPO X L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 76. Regime giuridico

1. L'ordinamento finanziario e contabile è stabilito dalle disposizioni di principio dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
2. L'ordinamento stabilisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e revisione nonché alla disciplina del dissesto.
3. Il comune, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile, con proprio regolamento stabilisce le norme di applicazione dei principi contabili dell'ordinamento con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di questa comunità.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme di dettaglio relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attivazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.
5. Gli strumenti posti dalla legge inerenti l'ordinamento finanziario e contabile sono costituiti dall'inventario dei beni comunali, dal bilancio di previsione annuale e triennale

e dalla relazione previsionale e programmatica, dal rendiconto dell'attività svolta nell'anno finanziario di riferimento, dal PEG e dal piano triennale dei lavori pubblici che trovano puntuale disciplina nella legge e dettagliatamente nel regolamento suddetto.

6. Le attività di verifica ed espressione dei pareri in ordine alle attività poste in essere dagli organi e dal servizio finanziario sono esercitate dall'organo di revisione in conformità della legge e delle norme regolamentari.
7. Il regolamento inoltre individua le altre attività che l'organo di revisione è tenuto a realizzare nell'interesse del comune oltre il dettato legislativo.

Art. 77. L'attività di gestione del bilancio

1. È costituita dagli atti e provvedimenti amministrativi preordinati all'attuazione di servizi, funzionali ai fini istituzionali e realizzativi degli obiettivi fissati, compresi quelli con effetti verso l'esterno, la cui adozione rientra nella competenza dei responsabili dei servizi, i quali godono di autonomi poteri di spesa da esercitarsi all'interno delle assegnazioni delle risorse effettuate col piano esecutivo di gestione.
2. Coinvolge aspetti finanziari e tecnici propri dei provvedimenti amministrativi.
3. È governata dalla ineluttabile necessità che sia sempre retta da criteri di economicità, efficienza ed efficacia, ispirata a principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità nonché rispondente per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura alle norme legislative vigenti, statutarie e regolamentari.
4. Deve tendere speditamente alla realizzazione dell'interesse pubblico tutelato dagli obiettivi posti, con la massima produttività valutata in termini di costi e ricavi.
5. È sottoposta al controllo interno di gestione.

Art. 78. Il controllo interno di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, è istituito il servizio di controllo interno per realizzare il controllo di gestione, finalizzato a:
 - a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione (efficacia);
 - b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualità e quantità dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);
 - c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica della funzionalità organizzativa);
 - d) verificare il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi in termini di costi e ricavi.
2. La funzione tecnica del controllo di gestione è disciplinata dal regolamento sull'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO XI LA RESPONSABILITÀ

Art. 79. La responsabilità

1. La responsabilità trae origine dalla commissione del fatto dannoso.
2. La responsabilità si configura quando il fatto:
 - a) che può assumere anche veste di omissione o ingiustificato ritardo sia imputabile al comune. È riferibile al comune quando è commesso dai suoi agenti nella esplicazione di una attività amministrativa. Non rileva, a tal fine, la differenza tra attività giuridiche vere e proprie poste in essere mediante atti amministrativi e attività materiali, tra organi e dipendenti, tra colpa lieve e colpa grave o tra colpa e dolo;
 - b) sia illegittimo;
 - c) provochi un danno per altri soggetti economicamente rilevante per l'ordinamento giuridico;
 - d) derivi, per la sola responsabilità di tipo extracontrattuale, da una attività colposa o dolosa degli agenti.
3. Ogni qualvolta si realizza la responsabilità con il concorso degli elementi di cui sopra, il soggetto danneggiato ha diritto di richiedere il risarcimento, alternativamente o congiuntamente, ma non cumulativamente, tanto all'agente quanto al comune, vincolati civilmente dal rapporto di solidarietà per la soddisfazione del risarcimento.
4. Il comune, nel caso in cui abbia risarcito il terzo del danno cagionato dagli organi o dai dipendenti, esercita il diritto di rivalsa verso gli stessi. La responsabilità è esclusa per i componenti degli organi collegiali che abbiano verbalizzato il loro dissenso.
5. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 80. Disciplina della responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. È danno ingiusto quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
3. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione dei diritti di terzi sia cagionata nel compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni di cui al compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.

Art. 81. Disciplina della responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il sindaco, il segretario, il direttore ed il dirigente nonché gli organi di controllo interno o di revisione contabile che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, devono farne immediata e completa denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario, al direttore o ad un responsabile la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 82. Disciplina della responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

**CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI****Art. 83. Entrata in vigore**

1. Il presente statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.
2. L'entrata in vigore è dichiarata dal segretario comunale.
3. La pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione e all'albo pretorio del comune consegue all'esecutività dell'atto approvativo.
4. Lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni, è trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e portato, con ogni mezzo idoneo, a conoscenza dei cittadini.

Art. 84. Modificazione e abrogazione

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate conformemente alle procedure stabilite dalla legge.
2. La proposta di abrogazione totale dello statuto esplica gli effetti voluti soltanto se accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. Tale proposta è depositata nella segreteria comunale e portata a

conoscenza di tutti i consiglieri comunali e della cittadinanza intera attraverso pubblicazione di avviso di deposito.

3. Gli organismi e i comitati esistenti nel territorio e ogni singolo cittadino possono produrre osservazioni sull'iniziativa per l'interesse comune.
4. L'adozione della deliberazione di abrogazione e di quella di approvazione del nuovo statuto devono essere contestuali talché l'entrata in vigore del nuovo statuto comporta l'abrogazione del precedente.
5. Una proposta di revisione o di abrogazione dello statuto che è già stata respinta dal consiglio comunale non può essere reiterata in costanza di mandato amministrativo del medesimo consiglio.